



PROVINCIA DI TARANTO

Regolamento
per la Disciplina delle Funzioni Amministrative nelle Materie Ambientali

(approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30/11/2009)

Regolamento per la Disciplina delle Funzioni Amministrative nelle Materie Ambientali

INDICE

Art. 1. *(ambito di applicazione)*

Art. 2. *(principi generali)*

Art. 3. *(soggetti obbligati)*

Art. 4. *(modalità di presentazione delle istanze o delle comunicazioni)*

Art. 5. *(spese istruttorie)*

Art. 6. *(definizione tariffe)*

Art. 7. *(archiviazione – diniego)*

Art. 7. *(diritto di accesso)*

Art. 8. *(disposizioni transitorie e finali)*

Art. 9. *(entrata in vigore)*

Art. 1. (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i principi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Provincia di Taranto in campo ambientale.

Il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto è autorità competente nei seguenti procedimenti amministrativi in materia ambientale:

- scarico di acque reflue domestiche e/o industriali non recapitanti in pubblica fognatura sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *(Norme in materia ambientale)*, parte terza, sezione II, art.124, comma 7, funzioni già trasferite alle province con Legge Regionale 19-12-1983 n. 24 *(Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia)*, Legge Regionale 02-05-1995 n. 31 *(Art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi)* e Legge Regionale 17/2000;
- Scarico acque meteoriche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii., nonché art. 124 dello stesso D.Lgs. 152/06 e Decreto n. 191 *(Piano Direttore)* del 13/06/2002 e s.m.i., ed integrativo n. 282 del 21/11/2003 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Puglia;
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui competenza è delegata alle province dalla Legge Regionale n. 11/2001 e s.m.i.;
- Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.) di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.*, la cui competenza è delegata alle province dalla Legge Regionale n. 11/2001 e s.m.i.;
- Emissioni in Atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 269, 272 e 275 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delegate alle province dalla Legge Regionale n. 17/2007;
- Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 *(Legge-quadro sull'inquinamento acustico)*, delegate alla Provincia dalla Legge Regionale 17/2007;
- realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, di cui agli artt. 208 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e

s.m.i., già delegate alle province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (*Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione*), dall'articolo 23 della L.R. n. 17/2000, delga confermata alle province dalla Legge Regionale 17/2007;

- recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, delegate alle province dalla Legge Regionale 17/2007;
- bonifica di siti inquinati e certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*), delegate alle province dalla Legge Regionale 17/2007;
- interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, nonché per l'attività di posa in mare di cavi e condotte con la relativa movimentazione dei fondali marini, di cui all'articolo 109, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (*Disposizioni in materia ambientale*), delegate alla Provincia dalla Legge Regionale 17/2007;
- riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui al D.Lgs. 27-01-1992, n. 99 (*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*), delegate alle province dalla Legge Regionale 28-04-1995, n. 29;
- costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, di cui alla Legge Regionale 09-10-2008 n. 25;

Art. 2. (principi generali)

Il Dirigente del Settore individua il responsabile dell'istruttoria dei procedimenti autorizzativi di competenza del Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il provvedimento finale del procedimento è di norma di competenza del Dirigente del Settore.

La Provincia di Taranto per lo svolgimento delle funzioni amministrative nel settore ambientale, si avvale del supporto tecnico e della consulenza di A.R.P.A. Puglia, ai sensi della Legge regionale 22/01/1999, n. 6 (*Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)*), e s.m.i.. A tal fine la Provincia stipula con A.R.P.A. Puglia apposita convenzione nella quale sono stabilite le attività prestate da A.R.P.A. e le modalità per la fruizione delle stesse.

La Provincia di Taranto con propri regolamenti disciplina le materie ambientali di competenza, definisce gli schemi procedurali, individua la documentazione necessaria e predispone la modulistica di riferimento.

La Provincia di Taranto per l'istruttoria di particolari procedure complesse, può prevedere altresì il ricorso a specifiche collaborazioni, ovvero, può avvalersi del supporto del Comitato Tecnico Provinciale previsto dal comma 9 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 30/86.

Art. 3. (soggetti obbligati)

Chiunque voglia ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo nelle materie ambientali di competenza della Provincia di Taranto deve presentare per ogni tipologia autorizzativa apposita istanza o comunicazione utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia di Taranto, unitamente alla documentazione richiesta, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Fatte salve le esclusioni o esenzioni previste dalla normativa vigente, le istanze o comunicazioni sono presentate in bollo secondo le modalità di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i. (disciplina dell'imposta di bollo).

Art. 4. (modalità di presentazione delle istanze o delle comunicazioni)

Le istanze o comunicazioni devono essere sottoscritte dal richiedente e devono essere corredate dagli elaborati, dalla documentazione richiesta dalla specifica procedura e da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e devono essere accompagnate da attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, quale condizione di procedibilità delle medesime.

Tutti gli atti tecnici devono essere sottoscritti e vidimati da tecnico abilitato all'esercizio della professione, e qualora si compongano di fogli non rilegati gli stessi devono essere sottoscritti singolarmente.

Qualora il procedimento lo preveda espressamente, ovvero, sia necessario convocare apposita Conferenza di Servizi, la documentazione tecnica dovrà essere fornita a cura del richiedente in un numero di copie sufficiente per tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

Unitamente alle copie cartacee deve essere allegata copia integrale informatica (file pdf) degli elaborati e dell'istanza presentata. Gli elaborati informatici devono essere sottoscritti digitalmente e deve essere prodotta certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante la perfetta corrispondenza tra documentazione cartacea e informatica.

Art. 5. (spese istruttorie)

Le spese per l'istruttoria dei procedimenti di competenza e per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, o per la tenuta degli elenchi delle comunicazioni sono a carico del richiedente, il quale è tenuto a versare gli importi delle spese di istruttoria previste quale condizione di procedibilità dell'istanza o della comunicazione effettuata.

Sono altresì a carico del richiedente le spese ed oneri per l'acquisizione di pareri, visti, nulla-osta endoprocedimentali, nonché per l'effettuazione di controlli periodici, di competenza di altri Enti pubblici (ARPA Puglia, ASL, etc.).

Le spese di istruttoria di competenza della Provincia di Taranto devono essere versate sul c/c postale intestato alla Provincia di Taranto. Le spese endoprocedimentali di competenza di altri Enti pubblici (ARPA Puglia, ASL, etc.), devono essere versate direttamente ai medesimi Enti secondo i tariffari e le modalità dalle stesse individuate.

Per il rilascio dell'autorizzazione può essere richiesta una somma a conguaglio delle spese sostenute per l'istruttoria.

Le tariffe per spese istruttorie per le autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6 e 8 della Legge regionale 17/2007 sono definite dalla medesima legge e sono aggiornate a cura della Regione Puglia.

Le tariffe per spese istruttorie per le procedure di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, (*attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*), sono stabilite dal D.M. 24/04/2008.

L'eventuale rinuncia del richiedente all'istanza presentata, o l'eventuale provvedimento di non accoglimento, ovvero, di archiviazione della stessa, non dà alcun diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 6. (*definizione tariffe*)

La Provincia istituisce le tariffe per il recupero delle spese di istruttoria non definite dalla Legge regionale 17/2007 e dal D.M. 24/04/2008.

La Provincia con delibera della Giunta aggiorna gli importi delle tariffe per spese istruttorie di propria competenza.

Art. 7. (*archiviazione – diniego*)

I provvedimenti di archiviazione o di diniego, ivi compreso il mancato pagamento delle spese di istruttoria, sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 10/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 8. (*diritto di accesso*)

L'accesso su richiesta alle informazioni ambientali, alle istanze di autorizzazione, alle comunicazioni, agli atti istruttori e ai provvedimenti adottati nonché la messa a disposizione del pubblico di tali informazioni ambientali, dei risultati delle attività di controllo, avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 195.

Art. 9. (*disposizioni transitorie e finali*)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa e disciplina statale e regionale vigenti in materia, per il rispetto e la tutela della qualità ambientale.

Fino all'adozione dei regolamenti per materia previsti dal comma 3 dell'articolo 2, si procederà secondo le disposizioni normative e procedurali vigenti.

Art. 10. (*entrata in vigore*)

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.